

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1284

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PELINO, SAGLIA, CAZZOLA, ANTONINO FOTI, VERSACE, BONIVER, BERTOLINI, SBAI, MAZZOCCHI, SPECIALE, MISTRELLO DESTRO, RENATO FARINA, DI CENTA, DE NICHILLO RIZZOLI, PALMIERI, MILANATO, SCANDROGLIO, DIVELLA, LO PRESTI, FUCCI, VINCENZO ANTONIO FONTANA, CASTIELLO, BARBIERI, BERGAMINI, BERNARDO, CERONI, GIAMMANCO, NIZZI, ANGELI, VIGNALI, LAMORTE, GAVA, MOTTOLA, GOLFO, LEHNER, MAZZONI, VALENTINI, GOTTARDO, CALABRIA, LUCIANO ROSSI, BERARDI, VESSA, D'IPPOLITO VITALE, SCALERA, MARIAROSARIA ROSSI, FRASSINETTI, TORRISI, BIANCOFIORE, PAPA, CASSINELLI, DI BIAGIO, PUGLIESE, SAMMARCO, GIULIO MARINI, PETRENGA**

Modifiche al codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di azioni positive per l'occupazione e l'imprenditoria femminile

*Presentata l'11 giugno 2008*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Siamo alla ripresa dell'attività parlamentare della XVI legislatura e viviamo in un Paese fiaccato e impoverito dalle politiche del Governo precedente che si inquadrano in una congiuntura negativa e in una recessione che ferma l'America e frena fortemente l'Eu-

ropa. Nei sistemi politici maturi l'opposizione ha il dovere istituzionale e l'interesse politico di consentire alla maggioranza di governare, di realizzare il suo programma e di sottoporne i risultati al vaglio degli elettori. La vita delle istituzioni non può divenire un campo di battaglia tra la

guerriglia delle minoranze e la controguerriglia delle maggioranze.

L'Italia, la cui crescita attualmente è prossima allo zero, è stata posta recentemente di fronte a un bivio: rimettersi in piedi e percorrere un nuovo, importante tratto di strada, o rassegnarsi al declino e subire le ricette micidiali delle sinistre allontanandosi dai livelli di benessere e di modernità che caratterizzano i Paesi occidentali. Nel nostro Paese la crescita si è fermata soprattutto perché il precedente Governo di centrosinistra, falcidiando stipendi, tredicesime e pensioni e portando la pressione fiscale oltre il 43 per cento, ha depresso i consumi interni, ha allargato la fascia di povertà e ha messo tanti italiani, che pure hanno un lavoro, in condizione di non poter arrivare alla fine del mese. Inoltre, il Governo precedente ha favorito un'impennata *record* dell'inflazione, elemento che ha depresso ulteriormente i consumi. Gli economisti sanno che i consumi interni sono il lievito per far crescere la ricchezza italiana: solo rilanciando i consumi e liberando milioni di italiani dall'angoscia di non poter far fronte alle spese durante la quarta settimana si possono rimettere in moto l'industria, il commercio e i servizi. Ciò posto, l'Italia ha scelto. Ora, inizia un nuovo corso. Lo sviluppo del sud è uno dei punti chiave del programma del PDL. Noi vogliamo un'Italia che finalmente superi, attraverso un impegno straordinario, il drammatico divario tra nord e sud, realizzando una politica che valorizzi la responsabilità dei territori e metta a frutto tutte le energie presenti nel Paese. La realizzazione della Banca del Mezzogiorno è infatti un progetto del Governo Berlusconi, insieme alle cosiddette « leggi obbiettivo » speciali, concentrate su turismo e beni culturali, settore agroalimentare e risorse idriche, infrastrutture e logistica, poli di eccellenza per la ricerca e per l'innovazione; senza contare il piano decennale straordinario concordato con le regioni per il potenziamento, il completamento e la realizzazione delle infrastrutture: porti, reti stradali e autostradali, alta capacità ferroviaria e ponte sullo stretto, in modo da formare un

sistema logistico integrato e da superare il drammatico divario con il Meridione. Il passo dell'Italia risulta sempre più lento: la stima di crescita del Fondo monetario internazionale (FMI) per il 2008 è stata ridimensionata allo 0,3 per cento, anche se il governatore Draghi l'ha giudicata eccessivamente pessimistica. Ma un altro segnale negativo è venuto dalle stime dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), che hanno collocato l'Italia all'ultimo posto tra i Paesi industrializzati. Un Paese stanco, vessato, incapace di crescere e sempre più povero: è questo il quadro desolante che l'Ufficio statistico dell'OCSE ha diffuso l'8 aprile 2008 a Parigi. L'unica consolazione è che l'Italia è ancora sesta nella classifica mondiale del prodotto interno lordo e che il temuto sorpasso della Spagna non c'è stato (anche se poteva apparire imminente). L'Italia è anche il Paese industrializzato con il più basso tasso di occupazione tra i giovani e le donne. Per quanto riguarda la produttività del lavoro nel periodo 2001-2006, essa è rimasta ai livelli del Messico mentre, nello stesso periodo, le economie emergenti dell'Europa dell'est hanno fatto enormi progressi. La crescita media annua italiana per ora lavorata è stata dello 0,2 per cento contro l'1,4 per cento della media OCSE e l'1,7 per cento della media dell'Unione europea. In questo quadro, dopo aver contrastato gli effetti negativi del passato Governo, tra cui quelli derivanti dalla manovra finanziaria 2008, quali lo svilimento della legge 25 febbraio 1992, n. 215, sull'imprenditoria femminile, che, dopo la parziale abrogazione e la trasfusione di alcuni contenuti nel codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (titolo II: « Pari opportunità nell'esercizio dell'attività dell'impresa », articoli 52-54), rimane efficace solo sul versante della copertura finanziaria (articolo 11), occorre ora fare in modo di rivitalizzare e di potenziare tale imprenditoria. Peccato, l'occasione nata sedici anni fa in favore delle donne imprenditrici è andata sprecata! La legge n. 215 del 1992 prevedeva, in favore anche dell'imprenditoria

svantaggiata del Mezzogiorno, molte disposizioni con lo scopo di promuovere l'uguaglianza sostanziale e le pari opportunità per uomini e donne nell'attività economica e imprenditoriale. Gli obiettivi principali che la legge avrebbe dovuto perseguire erano, innanzitutto, quelli di: favorire la creazione e lo sviluppo dell'imprenditoria femminile, anche in forma cooperativa; promuovere la formazione imprenditoriale e qualificare la professionalità delle donne imprenditrici; agevolare l'accesso al credito per le imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile; favorire la qualificazione imprenditoriale e la gestione delle imprese familiari da parte delle donne; promuovere la presenza delle imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile nei comparti più innovativi dei diversi settori produttivi. La legge, che ha trovato scarsa applicazione, ha fatto rilevare anche vizi procedurali. Inoltre, si ritiene opportuna, come valore aggiunto, una valorizzazione del *management* per uno sviluppo migliore dell'imprenditoria. Il rapporto « *Manager Italia — Federazione nazionale dirigenti, quadri e professionali del terziario* » rivendica più managerialità nelle imprese e più impulso alla cultura manageriale del sud. Occorre spezzare la diffidenza, specie delle piccole imprese meridionali che preferiscono uno stereotipo padronale, senza utilizzare il *management*. Tale carenza necessita di coraggiose scelte imprenditoriali che possano investire in professionalità elevate per lo sviluppo dell'impresa e del meridione in genere e per questo con la presente proposta di legge si adottano adeguati strumenti per il rilancio del sud. Non vogliamo proporre misure assistenziali per il *management*, bensì misure incentivanti per le imprese, quali:

1) un credito d'imposta per le imprese del sud che trasformano un contratto di lavoro di dirigente prestato in forma precaria in un'assunzione a tempo indeterminato;

2) un contributo alle imprese meridionali che assumono quadri e dirigenti inoccupati, tenendo conto che la categoria

dirigenziale non gode di ammortizzatori sociali e che molti lavoratori e lavoratrici ultracinquantenni espulsi prematuramente dal mondo del lavoro hanno un'elevata qualificazione e tanto potrebbero fare per lo sviluppo d'impresa, usufruendo anch'essi di servizi e di tutele offerti dal *welfare* pubblico;

3) interventi particolari in favore della managerialità femminile, prestando attenzione alla crescente precarietà manageriale delle donne con oltre cinquanta anni di età, assumendo iniziative per la contribuzione evasa e implementando il sistema di garanzie e di tutele previdenziali, di assistenza sanitaria e di formazione professionale integrativa, che suppliscano alle inadeguatezze del *welfare* pubblico;

4) l'abbattimento, attraverso un adeguato sistema sanzionatorio, della discriminazione dei lavoratori per motivi di età, garantendo la parità di accesso al lavoro e il reinserimento per gli ultracinquantenni espulsi dal lavoro, favorendo in quest'ottica anche le piccole e medie imprese per consentire loro di dotarsi di competenze manageriali per sviluppare la competitività e per crescere sul piano dimensionale.

Riteniamo inoltre opportuno attuare misure per incentivare l'autoimprenditorialità dei lavoratori e delle lavoratrici espulsi dal mondo del lavoro attraverso fondi rotatori di garanzia di origine contrattuale.

In sintesi, vorremmo che fosse ripensato il metodo della concertazione coinvolgendo, per ciascun tema, le organizzazioni di categoria portatrici dei relativi interessi affinché le medesime possano effettivamente offrire il loro apporto, contribuendo allo sviluppo delle politiche di sviluppo socio-economico del sud e del Paese. Inoltre, la prima firmataria della presente proposta di legge, come imprenditrice che opera nel meridione, vuole aiutare le donne nella vita della loro comunità, attraverso veri e concreti supporti e agevolazioni, perché ciò che manca

nelle nostre regioni è la cultura della valorizzazione delle competenze, in questo caso, delle donne. Siamo convinti che le donne riversano nella società tutta la loro essenza e la creatività. L'inizio di questo secolo ripropone la centralità dell'autonomia e della dignità delle donne come condizione della dignità e del benessere di tutti. La forza che viene dalle donne nel mondo è inestimabile e capace di determinare un vero cambiamento! E questo cambiamento, la Commissione europea, ce lo ha chiesto nel Consiglio europeo di Lisbona, in cui sono stati previsti sei obiettivi prioritari in tema di pari opportunità, da raggiungere entro il 2010. L'Italia è infatti ancora tra i fanalini di coda in Europa sul ruolo delle donne nel mondo del lavoro: dai livelli di occupazione ai salari e alla maternità. L'Unione europea ha posto tra i traguardi per il 2010 un tasso di occupazione del mondo femminile minimo al 60 per cento. Obiettivo ancora molto lontano per l'Italia, che nel 2006 era ancora ferma al 46,3 per cento, oltre dieci punti sotto la media europea. Il Mezzogiorno, nella fascia di età tra i 25 e i 34 anni, ha registrato un'occupazione femminile nel 2006 del 34,7 per cento contro il 74,3 per cento del nord. Dal 1993 al 2006 le occupate sono cresciute di 1.469.000 unità nel centro-nord e solo di 215.000 unità nel sud. La battaglia italiana per incrementare l'occupazione « in rosa » si gioca dunque *in primis* nel Mezzogiorno, in cui sono necessarie nuove regole e in cui occorre individuare nuove priorità. Nelle misure previste dalla legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007) il Governo Prodi ha puntato su politiche passive e non attive di lavoro, senza pensare ad aumentare la collaborazione dei soggetti territorialmente competenti, pur dando vita a un momento di confronto specifico sull'occupazione femminile in tutte le regioni e, in particolare, in quelle meridionali. L'attenzione si è quindi rivolta a questioni di natura « decisionale » per la propria « sopravvivenza », il che non ha nulla a che vedere con la difficoltà permanente per le donne, che altrettanto seriamente va affrontata, di trovare innan-

zitutto un lavoro e, per i ceti eletti, di ricoprire gli incarichi direttivi. E se, in alcuni casi, arriva per le lavoratrici italiane la possibilità di ricoprire posizioni apicali, le donne sono subito discriminate nella retribuzione salariale poiché, secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), esse percepiscono in media il 26,3 per cento in meno, in busta paga, rispetto ai colleghi *manager* uomini. Non dimentichiamoci che l'Italia è un Paese di mille talenti, ma chiuso, nelle posizioni di comando e di potere, alle donne come anche ai giovani, che spesso sono costretti a emigrare all'estero per poter lavorare. Il *mainstreaming* di genere rappresenta una delle principali novità nell'ambito dell'attuale ciclo di programmazione delle politiche strutturali, recepito anche in Italia grazie alla direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006: le più recenti disposizioni a livello comunitario hanno, infatti, aperto prospettive nuove e posto nuovi obiettivi al perseguimento delle pari opportunità tra donne e uomini non limitando « le azioni di promozione della parità alla realizzazione di misure specifiche a favore delle donne » (ad esempio misure « dedicate » a interventi diretti in favore delle donne), ma invece mobilitando « esplicitamente sull'obiettivo della parità » il complesso delle azioni politiche generali (secondo la logica del *mainstreaming* di genere). Questi interventi si collocano nell'ambito della definizione della « *Strategia quadro comunitaria in materia di parità tra donne e uomini per il periodo 2001-2005* » (che delinea un piano d'azione che riguarda tutte le attività dell'Unione europea che possano contribuire a promuovere le pari opportunità e a partecipare all'eliminazione delle disuguaglianze tra i sessi, nella logica di un approccio integrato o approccio duale) e sono riproposti con maggiore evidenza all'interno della Strategia di Lisbona. Tra gli obiettivi prioritari delineati da tale Strategia, infatti, come già ricordato, rientra quello di incrementare il tasso di occupazione femminile, portandolo dal valore medio attuale del 51 per

cento a un livello superiore al 60 per cento entro il 2010.

Volendo sinteticamente fare riferimento alla strategia di integrazione e di implementazione del principio di pari opportunità nell'ambito del lavoro di revisione del complemento di programmazione del Programma operativo nazionale, possiamo dire che si è potuto incidere maggiormente sui seguenti ambiti:

1) valorizzazione delle competenze femminili, attraverso lo sviluppo innovativo e imprenditoriale di iniziative che prevedano il recupero e la rivitalizzazione di saperi e di pratiche tradizionalmente patrimoni femminili;

2) promozione di opportunità di carriera e supporto nell'individuazione di percorsi professionali, allo scopo di favorire l'impiego di risorse femminili qualificate e di concorrere alla riduzione di fenomeni di segregazione verticale;

3) riduzione del divario occupazionale esistente tra uomini e donne, in relazione alle caratteristiche del mondo del lavoro e alle caratteristiche della popolazione di riferimento, disaggregata per genere;

4) miglioramento delle condizioni di vita di uomini e di donne e delle possibilità di conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, attraverso la promozione di azioni volte a migliorare la fruibilità degli spazi urbani e delle risorse ambientali e turistiche in un'ottica « *women and family oriented* » e introduzione di elementi di flessibilità nell'organizzazione del lavoro e della formazione, nel quadro di un sistema di servizi e di una politica degli orari e dei tempi delle città più attenta ai bisogni delle donne e, più in generale, delle famiglie.

Questo dovrebbe consentire in fase di programmazione di rafforzare il processo avviato di integrazione del principio di pari opportunità nell'attuazione degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei a livello regionale anche in vista delle prospettive che si aprono nel pros-

simo periodo di programmazione. Si sottolinea, ai fini della presente proposta di legge, che diverse e gravi sono state le problematiche connesse all'attuazione della citata legge n. 215 del 1992: innanzitutto lo *status* imprenditoriale delle donne deve essere mantenuto per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla data di concessione dell'agevolazione pena la revoca dell'agevolazione medesima, con costi di gestione e fiscali, di personale eccetera. Per quanto riguarda, poi, l'erogazione del contributo, essa era effettuata in due « rate ». La prima quota, disponibile dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione, era pari al 30 per cento del contributo richiesto e poteva essere richiesta quando era stata realizzata una pari quota percentuale di investimenti ammessi. La seconda quota, pari al 70 per cento delle agevolazioni richieste, era disponibile:

a) per i programmi di durata inferiore a dodici mesi, dopo sei mesi dalla suddetta pubblicazione;

b) per i programmi di durata superiore a dodici mesi, dopo dodici mesi dalla suddetta pubblicazione.

La seconda quota poteva essere richiesta al momento della completa realizzazione dell'iniziativa che doveva avvenire, ad ogni modo, non oltre ventiquattro mesi dalla data del decreto di concessione del contributo. Ecco quindi la penalizzazione: risulta che il meccanismo di erogazione è inconsistente e fortemente dilazionato, tanto da costringere le imprenditrici ad anticipare le somme, mai rimborsate nella seconda rata, con chiusura forzata dell'iniziativa entro due anni dal decreto di concessione! Altro che agevolazioni! Questo meccanismo è iniquo e va corretto e in tale senso con la presente proposta di legge si provvede a ripristinarne e a integrarne gli scopi con eque modalità di sovvenzione. La legge n. 215 del 1992, come già sottolineato, è stata quasi del tutto inattuata. Inoltre, purtroppo è stata parzialmente abrogata e trasfusa negli articoli da 52 a 54 del citato codice delle pari



opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006, che recano, in analogia con i precedenti, i principi in materia di beneficiari delle azioni positive. È stato poi istituito il Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile (articolo 54) che, a valere sul precedente fondo di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 215 del 1992, concede ai soggetti destinatari dei finanziamenti agevolazioni similmente alla medesima legge, ma con la differenza, sostanziale, che non si parla più di contributi ma di « agevolazioni » previste dalla disciplina vigente. È stato inoltre soppresso il Comitato per l'imprenditoria femminile, organo probabilmente pletorico e inutile (con presenza di membri effettivi e supplenti di nomina ministeriale), vista la scarsa applicazione della legge, che aveva compiti di indirizzo e di programmazione generale in ordine agli interventi previsti dalla stessa legge, nonché di promozione dello studio, della ricerca e dell'informazione sull'imprenditorialità femminile. Sono stati abrogati l'articolo 11, recante l'obbligo di relazione al Parlamento da parte del Ministro (attualmente del Presidente del Consiglio dei ministri) sullo stato di attuazione della legge e l'articolo 12, che demandava alle regioni ipotesi di programmazione, assistenza, consulenza e formazione per l'attuazione della legge. In conclusione, nel passaggio al citato codice delle pari opportunità tra uomo e donna, la legge sull'imprenditoria femminile è stata fortemente ridimensionata. La legge n. 244 del 2007 (finanziaria 2008) ha fatto il resto. L'articolo 2, commi 182 e 183, della legge n. 244 del 2007, infatti, prevedono che le risorse del Fondo per la finanza d'impresa sono destinate anche a sostenere sia la creazione di nuove imprese femminili sia il consolidamento aziendale di piccole e medie imprese femminili. I criteri di intervento sono demandati al Ministro dello sviluppo economico. Le risorse derivanti da revoche sugli incentivi concessi dalla parzialmente abrogata legge n. 215 del 1992 sono assegnate al Fondo per la competitività e al Fondo rotativo per le imprese nell'ambito dello stato di previ-

sione del Ministero dello sviluppo economico. Quindi, le risorse per le imprenditrici sono dirottate in altri fondi oppure attinte da fondi non dedicati, mentre le risorse disponibili sono revocate dalla stessa legge n. 244 del 2007.

Poiché sono emersi criteri certamente iniqui e penalizzanti per accedere ai finanziamenti, come sopra rilevato, con la presente proposta di legge si provvede a riformare l'accesso ai benefici previsti dalla normativa vigente, prevedendo la concessione di agevolazioni e non di contributi, senza penalizzazioni di durata del progetto. La normativa vigente comporta, infatti, un grave danno per l'imprenditoria, specialmente per quella svantaggiata del Mezzogiorno, per le donne e per l'occupazione femminile.

Passando ora a considerare la normativa comunitaria, alla quale siamo molto sensibili, essendo norma di rango superiore, portiamo l'esempio dei benefici usufruibili ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c), « misure a sostegno della flessibilità di orario », della legge n. 53 del 2000, recante « Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura ed alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città », come sostituito dell'articolo 1, comma 1254, della legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007), nati per la lavoratrice madre ed estesi all'imprenditrice madre (evidentemente intesa nell'accezione imprenditoriale di microimpresa/ditta individuale e non di impresa dotata di organico societario articolato in media-macroimpresa).

Lo scorso 7 marzo 2008, in occasione della Giornata internazionale della donna l'Ufficio per le pari opportunità dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) ha presentato il rapporto « *Le tendenze globali dell'occupazione femminile – marzo 2008* ». Secondo il Rapporto, il numero delle donne che lavorano è in aumento. Risultano dai dati, infatti, circa 1,2 miliardi le donne « occupate », quasi 200 milioni in più rispetto a dieci anni fa. Sono grandi e tanti, però, i problemi e le ingiustizie radicati nei luoghi di lavoro.

Pregiudizi difficili da superare che in molte situazioni costringono anche alla passiva accettazione, da parte di giovani donne, della disoccupazione, di retribuzioni non adeguate e della mancanza di protezione sociale e di garanzia sindacale. Dato di rilievo: negli ultimi dieci anni è aumentato anche il numero di donne disoccupate, si è passati da 70,2 a 81,6 milioni. Il tasso di disoccupazione femminile a livello mondiale è del 6,4 per cento, contro il 5,7 per cento di quello maschile. Donne occupate in impieghi poco produttivi nel settore agricolo o nei servizi o donne che, a parità di mansioni rispetto agli uomini, ricevono salari più bassi. L'accesso ai mercati del lavoro e a un'occupazione dignitosa è cruciale: le società devono cercare metodi innovativi per abbattere le barriere.

Il Rapporto tende a sottolineare che le strategie per aiutare le donne ad accedere al mercato del lavoro che stanno iniziando a dare i primi frutti, grazie anche ai benefici effetti della legge « Biagi » voluta dal Governo Berlusconi, con i suoi strumenti utilmente validi per conciliare domanda e offerta, ma il cambiamento avviene lentamente e quindi le disparità persistono. È necessario creare delle opportunità di lavoro dignitoso che permettano alle donne di svolgere un'attività produttiva e ben remunerata in condizioni di libertà, dignità e sicurezza. La prima firmataria della presente proposta di legge ha perseguito la strada di favorire l'imprenditoria e l'occupazione femminile innanzitutto come imprenditrice e visto che l'anno scorso dedicato alle pari opportunità dall'Unione europea, non ha realizzato gli obiettivi prefissati, bisognerà, come azione prioritaria del Governo, recuperare tale ritardo. Sono stati tagliati, con ennesima maldestra azione contro le donne messa a segno della citata legge n. 244 del 2007 (finanziaria 2008), i fondi per il finanziamento dei progetti per l'occupabilità, destinati a favorire l'occupazione femminile e a realizzare l'uguaglianza sostanzialmente tra uomini e donne nel lavoro, anche mediante l'adozione di misure, denominate « azioni po-

sitive per le donne », al fine di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità. Purtroppo, tali progetti, mai come ora, sono stati così inconsistenti. Il Mezzogiorno non ha una felice situazione per le donne, ci riferiamo soprattutto alle giovani che, secondo dati statistici, in molti casi hanno ormai smesso di cercare lavoro! Inoltre, pur diminuendo la disoccupazione nelle regioni meridionali, secondo i dati relativi al 2004 e al 2005, sono emersi segnali negativi di aumento dell'inattività femminile, che sono proseguiti nel 2006 e anche nel 2007, che nel primo semestre contava 110.000 donne inattive in più! Rileviamo, quindi, che la scarsa occupazione femminile ha riflessi sul tasso di occupazione dell'intera popolazione italiana, che nel 2006 è stato del 58,4 per cento rispetto alla media dell'Unione europea pari al 64,4 per cento. L'innalzamento dell'occupazione femminile e il potenziamento delle citate « azioni positive per le donne » sono utili per elevare il potenziale di crescita del Mezzogiorno e per garantire una più equa ripartizione delle risorse pubbliche. Sostanzialmente, occorre innalzare l'occupazione femminile, equiparare le condizioni di partenza nella società tra uomini e donne e includere la dimensione femminile in un nuovo patto intergenerazionale. Una riforma della normativa sull'imprenditoria femminile con connotati di efficacia e di fruibilità reali creerebbe benefiche ricadute anche sull'occupazione femminile. Ciò s'impone anche per tenere conto degli attuali orientamenti della politica europea: l'Unione europea considera di fondamentale importanza l'affermazione e lo sviluppo di politiche di genere e di pari opportunità, quali strumenti essenziali per la crescita, la prosperità e la competitività. Ciò, possiamo serenamente ipotizzare, avrà ricadute positive nel campo dell'economia, delle condizioni di lavoro, delle scelte dei genitori. Il ruolo delle donne sta cambiando. Accanto ai tradizionali carichi familiari, è cresciuta la loro presenza nel mondo del lavoro e aumenta il loro peso nei processi decisionali. Questa rivoluzione ha carattere mon-

diale: raggiunge anche le società più tradizionali, come testimonia l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) nel suo ultimo rapporto sui « *Millennium Development Goals* », gli obiettivi di progresso globale al 2015. Il cambiamento investe il mercato del lavoro. È lento, ma generalizzato. Come segnala l'ONU, « tra il 1990 e il 2005, la quota delle donne sul totale dei lavoratori nelle attività non agricole è cresciuta dal 36 al 39 per cento nel mondo, dal 44 al 47 per cento nei Paesi più sviluppati ». Aumenta anche la presenza delle donne nei processi decisionali, considerata non solo un obiettivo globale, ma un requisito essenziale per il successo di qualsiasi politica di sviluppo. Perché il tasso di occupazione femminile in Italia è così basso? Per rispondere occorre considerare preliminarmente due fattori, quello territoriale e quello generazionale:

1) il tasso di occupazione femminile nazionale è basso perché pesa in modo grave la scarsa partecipazione al mercato del lavoro nel Mezzogiorno. I dati ISTAT 2006 indicano che nella fascia di età 35-44 anni — quella caratterizzata dai più alti livelli di attività — al nord lavorano 75 donne su 100, al centro 68, al sud solamente 42. Più in generale, le donne del Mezzogiorno fanno registrare nel 2006 tassi di attività e di occupazione inferiori di oltre 20 punti sia rispetto alle donne del centro che a quelle del nord Italia;

2) anche nel centro-nord, nonostante una situazione generalmente migliore dell'occupazione femminile, si riscontra una forte differenziazione generazionale. In questa parte del Paese, infatti, le donne della fascia di età 25-44 anni hanno tassi di occupazione in media con l'Europa, mentre le donne della fascia di età più alta fanno registrare una caduta del tasso di occupazione che sfiora i 20 punti percentuali rispetto alla media europea.

La presente proposta di legge consta di cinque articoli.

L'articolo 1 ridisciplina il citato Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile,

previsto dall'articolo 54 del citato codice delle pari opportunità tra uomo e donna, nei termini previsti dalla legge originaria n. 215 del 1992. Si reintroducono, cioè, in deroga al principio più volte espresso dal PDL, i finanziamenti a fondo perduto, proprio perché la sperequazione per sesso resta assai rilevante in Italia rispetto agli altri *partner* europei. Un'agevolazione più ampia è prevista nelle regioni dell'ex obiettivo 1 comunitario (in sostanza le regioni meridionali). L'ultimo comma stabilisce che il completamento del finanziamento è effettuato entro due mesi dall'inizio dell'attività.

L'articolo 2 ripropone l'abrogato articolo 5 della legge n. 215 del 1992 sotto forma di articolo 54-*bis* del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, prevedendo che i beneficiari possono usufruire delle agevolazioni anche sotto forma di credito d'imposta. Una norma « ponte », posta al comma 3 dell'articolo 54-*quater* del medesimo codice (introdotto dall'articolo 4 della presente legge) prevede la cumulabilità delle agevolazioni previste con quelle già vigenti.

L'articolo 3 costituisce una novità della proposta legge in quanto introduce incentivi all'autoimprenditorialità per le lavoratrici che intendono avviare, dopo i 45 anni di età, attività di artigianato.

L'articolo 4, già menzionato, disciplina i criteri e le modalità per la concessione delle agevolazioni.

L'articolo 5, infine, dispone la copertura finanziaria: si utilizza il citato Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile, integrandolo fino al limite di 30 milioni di euro l'anno con lo storno di una quota delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) destinato allo sviluppo dei sistemi produttivi. A decorrere dal 2012 la quantificazione del Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile è determinata dalla tabella C della legge finanziaria, anche al fine di sottoporre a valutazione politica annuale la misura e l'utilità del Fondo medesimo.



## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile).*

1. L'articolo 54 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è sostituito dal seguente:

« ART. 54. — *(Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile).* — 1. A valere sulle disponibilità del Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile istituito con l'articolo 3, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 215, e successive modificazioni, possono essere concessi ai soggetti indicati all'articolo 53, comma 1, lettera *a*), del presente codice, nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento nazionale e comunitario:

*a*) contributi in conto capitale fino al 50 per cento delle spese per impianti e per attrezzature sostenute per l'avvio o per l'acquisto di attività commerciali e turistiche o di attività nel settore dell'industria, dell'artigianato, del commercio o dei servizi, nonché per i progetti aziendali connessi all'introduzione di qualificazione e di innovazione di prodotto, tecnologica od organizzativa;

*b*) contributi fino al 30 per cento delle spese sostenute per l'acquisizione di servizi destinati all'aumento della produttività, all'innovazione organizzativa, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, all'acquisizione di nuove tecniche di produzione, di gestione e di commercializzazione, nonché per lo sviluppo di sistemi di qualità.

2. A valere sulle disponibilità di cui al comma 1 sono concessi contributi fino ad un ammontare pari al 30 per cento delle

spese sostenute dai soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, lettera *b*), per le attività ivi previste.

3. Per i soggetti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo che sono costituiti e operano nei territori indicati dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, i contributi previsti dal comma 1, lettere *a*) e *b*), del presente articolo, possono essere elevati, rispettivamente, fino al 60 e al 40 per cento.

4. I contributi sono erogati in tre rate, le prime due erogate sulla base dello stato di avanzamento del procedimento, l'ultima non oltre sessanta giorni dall'avvio definitivo dell'attività ».

#### ART. 2.

*(Crediti d'imposta in favore dell'imprenditoria femminile).*

1. Dopo l'articolo 54 del citato codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 54-*bis*. — *(Crediti d'imposta)*. — 1. I soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, possono richiedere, in luogo dei contributi previsti dall'articolo 54 del presente codice, e in misura ad essi equivalente, di usufruire di crediti d'imposta ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni.

2. Per la concessione dei crediti d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 ».

#### ART. 3.

*(Incentivi in favore dell'autoimprenditorialità femminile).*

1. Dopo l'articolo 54-*bis* del citato codice di cui al decreto legislativo 11 aprile

2006, n. 198, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 54-ter. — (*Incentivi in favore dell'autoimprenditorialità femminile*). — 1. La condizione di lavoratrice ultraquarantacinquenne espulsa dal mercato del lavoro e in stato di inoccupazione costituisce criterio preferenziale per l'accesso alle agevolazioni pubbliche già previste dalle legislazioni nazionale e regionale vigenti che hanno come finalità il finanziamento di iniziative di autoimprenditorialità. A tale fine è vincolato il 15 per cento delle risorse stanziato allo scopo dalle norme comunitarie, nazionali e regionali.

2. Accedono alle agevolazioni di cui al comma 1 le lavoratrici che intendono avviare un'attività artigianale autonoma, con particolare riguardo all'artigianato artistico e locale ».

#### ART. 4.

(*Criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni*).

1. Dopo l'articolo 54-ter del citato codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, è introdotto il seguente:

« ART. 54-quater. — (*Criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni*). — 1. Le agevolazioni di cui agli articoli 54, 54-bis e 54-ter sono concesse con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri competenti per i settori cui appartengono i soggetti beneficiari. Qualora l'agevolazione si riferisca a settori produttivi affidati alle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le agevolazioni sono concesse previo accordo tra lo Stato e le regioni interessate, da stipulare nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. Le agevolazioni di cui agli articoli 54, 54-*bis* e 54-*ter* possono essere revocate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri competenti per i settori cui appartengono i soggetti beneficiari, per il venire meno di uno o più dei requisiti prescritti per la concessione delle agevolazioni medesime. A tale fine le amministrazioni competenti per la concessione delle agevolazioni possono disporre ispezioni e verifiche presso i soggetti beneficiari.

3. Le agevolazioni di cui agli articoli 54, 54-*bis* e 54-*ter* sono cumulabili con gli altri benefici previsti dal presente codice nonché con i benefici previsti da altre leggi dello Stato e delle regioni, entro il limite massimo dell'80 per cento della spesa ammessa all'agevolazione.

4. I criteri e le modalità per la presentazione delle domande e per la concessione delle agevolazioni e dei crediti d'imposta previsti dagli articoli 54, 54-*bis* e 54-*ter*, nonché per la loro revoca, sono stabiliti con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, tenendo conto delle norme attuative già emanate ».

#### ART. 5.

*(Clausola di compatibilità  
e copertura finanziaria).*

1. L'applicazione delle disposizioni degli articoli 54, 54-*bis* e 54-*ter* del citato codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come, rispettivamente, sostituito e introdotti dalla presente legge, decorre dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2009 ed è subordinata all'autorizzazione della Commissione delle Comunità europee ai sensi della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato di

cui agli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede a valere sul Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile, disciplinato dall'articolo 54 del citato codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, nonché, fino a concorrenza di 30 milioni di euro in ragione d'anno, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 863, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal comma 537 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. A decorrere dall'anno 2012 agli oneri previsti dalla presente legge si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,35



\*16PDL0013040\*